


il documento

2

Pisa, convenzione tra ateneo e Piaggio

Stipulata a Pisa, una convenzione tra Università e Piaggio & C. SpA che formalizza gli aspetti della collaborazione per i prossimi cinque anni tra l'Ateneo pisano e il gruppo industriale. La convenzione è stata sottoscritta dal Rettore dell'Ateneo, Luciano Modica, e dal Presidente di Piaggio, Alessandro Barberis. Gli ambiti della collaborazione si svilupperanno attraverso il rapporto con le Facoltà di Ingegneria ed Economia.



Francia, dietrofront sulla pillola in classe

La pillola del giorno dopo non sarà distribuita nelle scuole francesi, come aveva deciso il governo. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle associazioni anti-abortiste affidando la distribuzione di un contraccettivo d'urgenza alle infermiere delle scuole il ministro all'Istruzione (all'epoca, Segolene Royal) non avrebbe tenuto in debito conto la legge che impone che i contraccettivi ormonali siano venduti in farmacia.

Testo e analisi

L'autonomia crea reti di scuole

PROSEGUE CON LA PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEI COMMENTI DI EMANUELE BARBIERI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE LA NOSTRA ANALISI DEL REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA CHE ENTRERÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE. LA PROSSIMA SETTIMANA PUBBLICHEREMO L'ULTIMA PARTE

COMMENTO A CURA DI EMANUELE BARBIERI

Il regolamento sull'autonomia scolastica (DPR n. 275 dell'8.3.99)
Art. 6

(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

Commento

L'articolo 6 riconosce alle scuole importanti caratteri della loro autonomia: quelli attinenti a ricerca, sperimentazione e sviluppo, prevedendo anche la possibilità di attivare iniziative di innovazione di ordinamenti. Per una migliore comprensione dell'articolo è necessario avere presenti i collegamenti con i contenuti di due articoli successivi: il 7, relativo alle reti di scuole e l'11 che tratta, appunto, delle iniziative finalizzate all'innovazione. L'attribuzione dell'autonomia di ricerca rappresenta un dato estremamente importante, in quanto le scuole non vengono più considerate come le sedi periferiche del sistema di istruzione, preposte alla semplice erogazione di una attività prefinita (la trasmissione delle conoscenze), ma vengono riconosciute come sedi di ricerca in materia di progettazione formativa, di innovazione metodologica e disciplinare, di didattica. È, inoltre, importante il riconoscimento di questo profilo di autonomia in merito alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico. Per l'esercizio di queste prerogative le scuole terranno conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e potranno (nella pratica concreta sarà, forse, necessario) associarsi tra loro. Questa impostazione implica il superamento della tradizionale architettura piramidale e prefigura una struttura a rete di cui le scuole (singolarmente o tra loro associate) rappresentano uno dei nodi che "sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi: tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca".

Testo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; l'innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità organica prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi: tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art. 7

(Reti di scuole)

Commento

L'articolo 7 disciplina modelli organizzativi simili a quelli esistenti in altri paesi europei e già sperimentati in alcune realtà italiane. Il regolamento consente di superare le difficoltà di ordine burocratico e contabile, specie per quanto riguarda la gestione delle risorse. Queste difficoltà hanno caratterizzato anche l'esperienza dei consorzi, che ha dato origine, nel passato, a numerose obiezioni da parte dei revisori degli Istituti già dotati di personalità giuridica. Queste "buone pratiche" che hanno dato risultati positivi in termini organizzativi e di oculata gestione delle risorse vengono valorizzate dal regolamento che attua le indicazioni dell'articolo 21 della legge 59/97, relativamente alla "integrazione e al miglior utilizzo delle risorse..." da realizzare "sia singolarmente che in forme consorziate...". Le reti di scuole: le scuole possono promuovere o aderire a accordi di rete per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali. Gli accordi sono aperti ad ulteriori adesioni e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle scuole che presentano situazioni di difficoltà. Ciascun accordo deve essere approvato dal consiglio di circolo o di istituto e, se ha per oggetto attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è richiesta anche l'approvazione del collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. I contenuti degli accordi possono riferirsi a:

attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali.

È previsto, inoltre, che nell'ambito delle reti di scuole possono essere istituiti laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica ed alla sperimentazione: alla diffusione, anche attraverso la rete telematica, della documentazione; alla formazione in servizio del personale scolastico; all'orientamento scolastico e professionale. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti fra le scuole che partecipano alla rete. Per lo scambio è necessario il consenso dei docenti interessati e la rinuncia al trasferimento per la durata dell'impegno nei progetti stessi. Nell'accordo devono essere indicate le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni. Deve, inoltre, essere individuato l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua, le sue competenze e i suoi poteri. L'accordo va depositato presso le segreterie delle scuole. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il regolamento prefigura un incentivo implicito alla costituzione di reti di scuole prevedendo che gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori.

Le convenzioni: le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Anche al di fuori degli accordi di rete le scuole possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni di volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

I consorzi: le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Testo

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della propria finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento: di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni di volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Art. 8

(Definizione dei curricula)

Commento

Con l'articolo 8 comincia una delle parti più significative del regolamento: il capo 11 dedicato al curriculum nelle scuole autonome. L'articolo 21 della legge 59/97 al comma 9 ha introdotto la grande novità di riservare al livello centrale solo la determinazione delle discipline ed attività



fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi, con il relativo orario, e la determinazione dell'orario annuale complessivo di ciascun curriculum. La conseguenza ovvia di tale prescrizione è che gli spazi orari previsti da ciascun curriculum non destinati alla quota nazionale obbligatoria devono prevedere insegnamenti decisi dalle singole scuole. La nuova impostazione consente di coniugare appieno l'obiettivo di omogeneità nazionale dei livelli di istruzione con le esigenze locali, legate a bisogni, caratteristiche, tradizioni e prospettive che non possono essere prese in considerazione dal centro. Solo le singole istituzioni scolastiche sono in grado di valutare le condizioni reali di vita dei propri alunni e di leggerne i bisogni. Rispetto a questi, esse non possono restare indifferenti, ma devono farsene carico con la programmazione di specifici interventi educativi e con l'adozione di scelte curriculari coerenti. Per realizzare i presupposti necessari per questa nuova modalità di definire il curriculum, coniugando esigenze di contesto e carattere nazionale del sistema di istruzione, il Ministro della P.I. dovrà definire, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- gli obiettivi generali del processo formativo; - gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; - le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale; - l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; - i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum; - gli standard relativi alla qualità del servizio; - gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

- i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato - regioni - città ed autonomie locali.

Il processo per la definizione di quanto sopra indicato prevede che il Ministro acquisisca, preventivamente, il parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali e senta poi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Si tratta di un'operazione complessa e delicata, anche per le evidenti connessioni politiche e culturali con il riordino dei cicli e richiede una significativa attività di ricerca ed elaborazione. Per il prossimo anno scolastico è prevista una applicazione che generalizza la norma transitoria prevista dall'articolo 12: la quota nazionale obbligatoria sarà costituita dall'85% del monte ore previsto per ciascuna disciplina dagli attuali piani di studio, ordinamentali o sperimentali, mentre le scuole potranno decidere sulle discipline o attività da realizzare nel rimanente 15%, che comunque è parte del monte ore obbligatorio da garantire a tutti gli studenti.

Le distinzioni lessicali (fondamentali, aggiuntivi, opzionali, facoltative) elencate nell'articolo 21 non sono state riprese in quanto sono risultate di interpretazione non univoca. I termini usati dal regolamento sembrano più chiari: orario obbligatorio complessivo, comprensivo delle discipline ed attività costituenti la quota nazionale obbligatoria e le discipline ed attività liberamente scelte dalle scuole costituenti la quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche.

Le discipline scelte dalle istituzioni scolastiche, che potranno anche diversificarsi da un corso (sezione) all'altro o essere offerte agli studenti come opzionali (o l'una o l'altra). Le materie facoltative, ovvero quelle che le istituzioni scolastiche potranno offrire in aggiunta al curriculum obbligatorio, nell'ambito delle possibilità di ampliamento dell'offerta formativa che ciascuna scuola avrà in relazione al proprio budget e alle disponibilità di personale qualificato sono disciplinate all'articolo 9, comma 2. La sperimentazione del biennio 2002 che adotta questo modello sta dimostrando che le istituzioni scolastiche tendono a scegliere materie che completano il curriculum nazionale approfondendolo e arricchendolo. Si deve anche sottolineare che l'articolo 8, al comma 5, prevede la possibilità che la singola istituzione scolastica definisca il proprio curriculum attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e consente di personalizzare il curriculum in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. Ciò permette di definire l'annoso problema del riconoscimento degli anni di studio all'estero nell'ambito di progetti europei o internazionali, fino ad oggi accettato dalle scuole con molte difficoltà anche in relazione alla rigidità dell'attuale impianto curricolare.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzio-

ne. 5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9

(Ampliamento dell'offerta formativa)

Commento

L'argomento trattato da questo articolo è di particolare interesse in quanto riconosce alla scuola una funzione importante di agenzia culturale e formativa in grado di raccordarsi con esigenze e domande non immediatamente riconducibili ai tradizionali percorsi scolastici. L'ampliamento dell'offerta formativa può essere destinato non solo ai propri alunni, ma anche alla popolazione giovanile in generale e agli adulti, prefigurando, quindi, la possibilità di reinserire nel circuito dell'istruzione molte persone che ne sono prematuramente uscite o che non sono interessate ai percorsi ordinari. È evidente che per realizzare questi obiettivi sono necessarie alcune condizioni:

- un'attenta analisi delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del contesto e delle conseguenti esigenze formative; - un efficace coordinamento con i soggetti istituzionali che hanno competenze su queste materie (regioni ed enti locali) e con le relative iniziative; - accordi di rete o consorzi, quando necessario.

Si tratta di disposizioni molto attese anche in relazione alle esigenze di riqualificazione e riconversione provenienti dal mondo del lavoro.

Testo

Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti. I curricula determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli enti locali.

Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifiche progettazioni, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10

(Verifiche e modelli di certificazione)

Commento

Per la valutazione dei livelli di apprendimento, problema già affrontato negli altri paesi europei con l'istituzione di apposite agenzie, questo articolo prevede un modello che può essere definito triangolare.

- Il Ministro della P.I. fissa gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, gli standard del servizio, i metodi e le scadenze periodiche per le rilevazioni.

- Il servizio nazionale di valutazione (affidato al CEDE riformato) effettua le relative verifiche.

- Le rilevazioni sono finalizzate a sostenere le scuole al fine del raggiungimento degli obiettivi e per l'attivazione di iniziative di perequazione.

La realizzazione di queste indicazioni rappresenta una condizione importante affinché il processo di autonomia non produca ulteriori fenomeni di divaricazione tra le diverse realtà scolastiche ma, al contrario, riduca quelle già esistenti.

Il comma 3 dell'articolo prevede l'adozione per tutti i gradi di scuola, di nuovi modelli di certificazione conformi a quelli richiesti dalle più recenti direttive europee.

Testo

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

